ROMA

Protocollo RC n. 24447/19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 9 AGOSTO 2019)

L'anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì nove del mese di agosto, alle ore 17,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	Raggi Virginia	*Sindaca*	8	Gatta Margherita	*Assessora*
2	Bergamo Luca	*Vice Sindaco*	9	Lemmetti Gianni	*Assessore*
3	Baldassarre Laura	*Assessora*	10	Marzano Flavia	*Assessora*
4	Cafarotti Carlo	*Assessore*	11	Meleo Linda	*Assessora*
5	Castiglione Rosalia Alba	*Assessora*	12	Montuori Luca	*Assessore*
6	De Santis Antonio	*Assessore*			
7	Frongia Daniele	*Assessore*			

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, De Santis, Frongia, Gatta e Lemmetti.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 169

Linee di indirizzo per l'assegnazione del contributo economico mensile di sostegno all'emergenza abitativa, ai sensi della D.C.C. n. 163/1998, finalizzato a far fronte ai piani di sgombero disposti per motivi di sicurezza dalla competente autorita'.

Premesso

che la casa è un diritto essenziale della persona, elemento fondamentale di serenità e sicurezza, che impone efficaci politiche per l'abitare, finalizzate alla qualità abitativa, al recupero del degrado, all'inclusione urbana e sociale;

che il territorio di Roma Capitale è interessato da una situazione di grave emergenza abitativa, con punte di criticità che hanno dato luogo a conseguenze quali: l'incremento esponenziale dei provvedimenti di sfratto per morosità, l'espansione, nelle aree urbane, di alloggi di fortuna, la conseguente crescita di un disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie e il progressivo aumento della domanda abitativa, determinato anche dal fenomeno dei flussi migratori;

che la Legge n. 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", indica quale finalità precipua quella di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali, da condizioni di non autonomia, tutto ciò in ottemperanza alla normativa vigente;

considerato

che l'Amministrazione Capitolina interviene quotidianamente nell'ambito della complessa questione delle politiche abitative attraverso l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e del Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000;

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005 ha istituito i servizi di accoglienza erogati attraverso i Centri di Assistenza Abitativa Temporanea, denominati C.A.A.T., costituiti da strutture immobiliari di proprietà di Roma Capitale o dalla stessa condotte in locazione per fornire un servizio di assistenza alloggiativa temporanea di tipo emergenziale;

che la Giunta, con la deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013, ha peraltro approvato le linee guida per una ridefinizione delle modalità operative del servizio di assistenza alloggiativa al fine del superamento dei Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - C.A.A.T. - e la trasformazione di tali interventi di sostegno abitativo in assegnazione di alloggi di ERP o in un contributo all'affitto denominato "Buono Casa";

che, con successivo provvedimento (deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 13/09/2013) è stato deliberato di assegnare ai nuclei familiari presenti nelle strutture denominate C.A.A.T. un "Buono Casa" consistente nell'erogazione di una somma iniziale "una tantum" e di un contributo mensile in caso di stipula di un contratto di locazione regolarmente registrato, per la durata del rapporto contrattuale (DGC n. 150/2014), rivolto esclusivamente a coloro i quali sono attualmente ospitati presso le strutture denominate C.A.A.T.;

che, con deliberazione n. 13 del 3 febbraio 2017, la Giunta Capitolina ha approvato una nuova pianificazione finalizzata ad accelerare la chiusura dei Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.), dando, tra l'altro, mandato al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, di redigere un Piano generale assistenziale alternativo ai C.A.A.T., per l'accoglimento dei bisogni relativi all'abitare, di quelle situazioni in condizioni di fragilità sociale;

che la Giunta Capitolina, con deliberazione n.164 del 25 luglio 2017, ha approvato il Piano Generale Assistenziale alternativo ai C.A.A.T. per l'accoglimento dei bisogni relativi all'abitare dei nuclei in condizioni di fragilità sociale, di cui al punto 6 della deliberazione G.C. n. 13/2017, istituendo il servizio "SASSAT", sempre riservato a coloro i quali sono attualmente ospitati presso le strutture C.A.A.T.;

rilevato

che il fenomeno del disagio abitativo comprende, oltre a situazioni di vera e propria emergenza abitativa riferibili a quei nuclei familiari del tutto privi della possibilità di vivere in uno spazio vitale riservato, dignitoso e sicuro, anche le condizioni limite dei nuclei familiari che, pur non soggiacendo in stato di precarietà assoluta, non riescono ad accedere autonomamente all'attuale mercato della casa;

che il territorio capitolino, inoltre, è interessato da un considerevole problema legato al fenomeno degli immobili pubblici e privati, impropriamente adibiti ad abitazione, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 50/2016 recante "Piano di attuazione del programma regionale dell'emergenza abitativa per Roma Capitale" ed alla DGR della Regione Lazio n.18 del 15/1/2014;

che sono ancora da eseguire gli sgomberi per la maggior parte degli immobili pubblici e privati adibiti impropriamente ad abitazioni di cui alla Deliberazione n. 50/2016 del Commissario Straordinario;

che della gravità e dell'incidenza sociale della cosiddetta "questione casa" nella Capitale è stato attenzionato anche il Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in L. n. 132 del 1 dicembre 2018, ha previsto che, ai fini del rilascio di immobili occupati arbitrariamente, al punto rubricato 3.1 stabilisce che "Il Prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica, istituisce una Cabina di Regia incaricata di provvedere nel termine di 90 giorni. Della Cabina di Regia fanno parte, oltre ai rappresentanti della Prefettura anche rappresentanti della Regione e degli Enti Locali interessati nonché degli enti competenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", al fine di assicurare i livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali;

valutato

l'aggravarsi delle situazioni di disagio abitativo, legate soprattutto alla dimensione delle operazioni di sgombero di immobili di cui alla D.C.S. n. 50/2016, viene in rilievo la necessità di introdurre ulteriori misure di sostegno di natura sociale a tutela dei soggetti in situazione di particolare fragilità sottoposti all'attenzione della Cabina di Regia di cui all'art. 31-ter del D.L. n. 113/2018 a causa degli sgomberi;

che il Regolamento per il sostegno economico, per il superamento dell'emergenza abitativa, di cui alla Delibera di C.C. n. 163/1998 può costituire, ancora oggi, un utile strumento di supporto economico, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economico-sociale, anche nella fase successiva al primo intervento di natura emergenziale assicurato dalla Sala Operativa Sociale del Comune di Roma;

che tale misura risponde anche maggiormente al principio di economicità ed efficienza rispetto all'ospitalità di ciascun componente del nucleo familiare nelle strutture utilizzate dal Dipartimento Politiche Sociali o dei singoli Municipi che prevedono una presa in carico globale della persona volta all'assistenza ed al reinserimento sociale della stessa;

che tale misura, di natura temporanea, deve comunque, ricondurre i nuclei familiari interessati in un percorso di legalità ed autonomia al fine di combattere il mero assistenzialismo da parte dei Servizi preposti e supportare i nuclei familiari stessi in un percorso di autonomizzazione ulteriore;

che, al fine di rendere nel concreto efficacemente applicabile tale strumento ai nuclei familiari interessati dagli sgomberi programmati dalla Prefettura, occorre implementare gli stanziamenti a favore dei singoli Municipi nel cui territorio sono programmate le azioni, affinché i Servizi Sociali territorialmente coinvolti possano soddisfare tutte le richieste provenienti dai nuclei già preventivamente individuati dall'Amministrazione, con particolare riguardo:

- ai nuclei familiari anche monoparentali con figli minori;
- ai nuclei familiari anche monoparentali con presenza di componenti aventi età superiore ai 65 anni e/o disabilità accertata dai competenti uffici comportante la riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi, e fino a concorrenza delle somme disponibili;

che occorre fornire direttive ai Municipi ed ai relativi Servizi Sociali affinché l'applicazione del Regolamento sia idonea ed adeguata alla particolare fattispecie rappresentata dagli sgomberi;

che, in particolare, la tempistica del procedimento deve risultare rapida e semplificata, anticipando le necessarie valutazioni ai fini del riconoscimento del contributo sin dalla fase preventiva in cui viene svolto il censimento degli occupanti gli immobili;

che il contributo mensile di cui all'art. 3 della Deliberazione C.C. n. 163 del 6/7 agosto 1998, erogato in egual misura per l'intera durata del sostegno, stabilito in anni quattro, è da intendersi a copertura del canone di locazione e fino alla concorrenza della somma di €.516,00, e che, al fine di agevolare il beneficiario nella ricerca di un alloggio, il contributo economico è versato dall'Amministrazione direttamente sull'IBAN del locatore;

che, oltre i casi di cui alla D.C.C. n. 163/98, il beneficiario decadrà dall'erogazione del contributo qualora non provveda al pagamento degli oneri condominiali, laddove previsti, quando l'importo dei medesimi superi quello di due mensilità del canone;

che appare opportuno valutare la possibilità di svolgere una attività di reperimento di manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati disposti a concedere in locazione i propri alloggi ai soggetti destinatari del beneficio censiti con le modalità sopra descritte;

preso atto

che, il riconoscimento del contributo sopra indicato, da effettuarsi da parte dei Municipi interessati dalle operazioni di sgombero, troverà copertura finanziaria nei limiti dei fondi stanziati nel Bilancio di previsione sul CdR 1AL, al capitolo 1400049/463 "Contributo economico assistenza alloggiativa", gestito dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative il quale, rilevato il fabbisogno di risorse finanziarie di ciascuna Struttura territoriale, provvederà a richiedere la necessaria variazione per l'assegnazione dei fondi sui CdR municipali.

visti

il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l'art. 12 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
l'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013;
la deliberazione della Giunta Capitolina n.368 del 13 settembre 2013;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 22 maggio 2014;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 376 del 30 dicembre 2014;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 220 del 30 giugno 2015;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 275 del 6 agosto 2015;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 359 del 29 ottobre 2015;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2015;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4/2016;
preso atto:

atteso

che in data 6 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta

di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to Gaetano Pepe

che in data 6 agosto 2019 il Direttore di Direzione del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta. "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore F.to Gaetano Pepe

che in data 7 agosto 2019 il Vice Ragioniere Generale Vicario ha espresso il parere che di seguito si riporta. "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Vice Ragioniere Generale Vicario F.to Marcello Corselli

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa

DELIBERA

1. di confermare, a seguito delle operazioni di sgombero programmate dalla Prefettura di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 50/2016, l'assegnazione del contributo finanziario previsto dalla deliberazione C.C. n. 163/98 ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei relativi requisiti, avendo particolare riguardo alle seguenti categorie:
    - nuclei familiari anche monoparentali con figli minori;
    - nuclei familiari anche monoparentali con presenza di componenti aventi età superiore ai 65 anni e/o disabilità accertata dai competenti uffici comportante la riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi;

2. di stabilire che, ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo e di una celere erogazione del contributo, le necessarie valutazioni volte al riconoscimento dello stesso, sono anticipate sin dalla fase di censimento degli occupanti gli immobili;

3. di stabilire che il contributo mensile, comunque non superiore a € 516,00, erogato in egual misura per l'intera durata del sostegno, fissata in anni quattro, corrisponde al canone di locazione pattuito l'alloggio individuato. Al fine di agevolare il beneficiario nella ricerca di un alloggio da reperire autonomamente sul libero mercato, il contributo stesso è versato direttamente dall'Amministrazione sull'IBAN del locatore e si

procederà alla decadenza dalla misura di sostegno qualora il beneficiario non provveda al pagamento degli oneri condominiali, laddove previsti, quando l'importo dei medesimi superi quello di due mensilità del canone;

4. di dare mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di procedere, senza che ciò infici il reperimento autonomo degli alloggi da parte dell'utenza, ad avvisi esplorativi non vincolanti per l'Amministrazione volti alla redazione di un elenco di unità immobiliari messe a disposizione da parte di soggetti pubblici e privati, disposti a concedere in locazione i propri immobili ai soggetti destinatari del contributo economico in argomento, nonché a disciplinare nel dettaglio, qualora necessario, le modalità di concreta applicazione della misura in argomento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all' 11 settembre 2019.

Lì, 27 agosto 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 settembre 2019.

Lì, 9 settembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi